



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI RAGAZZI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28
DEL 12/05/2009 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 35 DEL 29/05/2019.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Istituzione e scopi

1. L'amministrazione comunale, attraverso l'avvicinamento dei ragazzi alle istituzioni, intende contribuire allo sviluppo delle persone libere, autonome, capaci di dare apporto costruttivo alla convivenza democratica e al progetto civile della società.
2. A tal fine si istituisce il Consiglio Comunale dei ragazzi.

Art. 2

Funzioni

- Tale organismo ha funzioni propositive e consultive, da esplicitare tramite pareri e richieste di informazione nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta comunale, sui temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del Comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ragazzi.
- Il Consiglio comunale dei ragazzi esercita, inoltre, funzioni propositive nell'ambito delle materie di cui al successivo art. 11 mediante deliberazioni. Ove le stesse non contrastino con disposizioni di legge e non superino gli stanziamenti previsti in bilancio, potranno essere recepite con atti dei competenti organi comunali.

Art. 3

Espletamento delle funzioni

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo. La sua organizzazione e le modalità di elezioni sono disciplinate dal seguente regolamento.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, durante l'espletamento delle proprie funzioni, è coadiuvato da un funzionario del Comune o suo delegato, che assiste alle sedute e ne redige i verbali. Partecipano alle sedute il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale o un loro delegato.

Art. 4

Decisioni

1. Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, sotto forma di proposte e pareri, non sono vincolanti per l'Amministrazione comunale.
2. Le decisioni verranno sottoposte all'Amministrazione comunale che, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema o le istanze espresse ed illustrare le modalità che si intendono eseguire e le eventuali relative soluzioni.

TITOLO II

Procedimento elettorale preparatorio

Art. 5

Componenti

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da 20 componenti da ripartire in numero proporzionale al numero degli iscritti per ogni istituto scolastico pubblico, relativamente alle classi di cui al comma successivo.
2. I quattro consiglieri più votati rivestiranno la carica di assessori, secondo le modalità precisata nel successivo articolo 8 del presente regolamento. Dalla tornata elettorale

successiva all'approvazione della presente modifica regolamentaria, i consiglieri eletti saranno ventuno e gli assessori saranno cinque.

3. Possono essere eletti quali rappresentanti del Consiglio Comunale dei ragazzi, gli studenti delle quarte e quinte classi della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado presenti nel territorio comunale.
4. Il Consiglio comunale dei ragazzi può articolarsi in commissioni di lavoro costituite da almeno tre componenti per l'approfondimento di particolari problematiche.

Art. 6

Partecipazione al voto e candidature

1. Costituiscono corpo elettolare tutti gli studenti individuati dal precedente art. 5.

TITOLO III

Tempi e modalità di elezioni

art. 7

Tempi e modalità di elezione del Consiglio, del Sindaco e del Vice Sindaco e degli assessori

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:
 - a. entro e non oltre il 10 novembre , gli istituti scolastici pubblici del comune eleggeranno i propri consiglieri;
 - b. le elezioni si svolgeranno in collaborazione con gli organi delle scuole; in ogni istituto si costituirà un seggio elettorale composto da un presidente (componente del collegio dei docenti), un segretario (rappresentante del Comune) e da uno scrutatore (rappresentante dei genitori); tutti i componenti del seggio non dovranno essere genitori, fratelli o sorelle dei candidati;
 - c. il presidente trasmetterà il verbale dei risultati elettorali del proprio seggio al funzionario comunale responsabile del procedimento e per conoscenza al dirigente scolastico;
 - d. l'Ufficio elettorale comunale fornirà le schede, i moduli, gli stampati e le urne ~~perché~~ affinché tali elezioni avvengano secondo le modalità utilizzate durante le elezioni comunali;
 - e. i candidati di ogni istituto dovranno essere inseriti in una lista unica con proprio programma di attività; nel caso di parità di voti verrà eletto il candidato più anziano per età;
 - f. le proposte di candidatura, la lista e il programma, dovranno essere presentate alla segreteria del rispettivo istituto almeno quindici giorni prima della data fissata per l'elezione. Tutte le liste saranno affisse presso tutti i seggi elettorali;
 - g. ogni alunno potrà votare scrivendo il nome e il cognome sulla scheda elettorale; è consentito votare anche per un candidato non appartenente al proprio istituto; si può comunque votare per un solo candidato;
 - h. verrà eletto Sindaco lo studente che avrà riportato il maggior numero di voti nella elezione per il Consiglio dei ragazzi e, a parità di voti, il più anziano di età; assumerà la carica di vice sindaco il secondo in ordine di voti, ma appartenente ad un Istituto diverso da quello del sindaco;
 - i. assumeranno la carica di assessori i consiglieri di seguito più votati, uno per ogni scuola; essendo tre gli istituti ad oggi presenti sul territorio comunale, il quarto assessore spetterà al consigliere più votato a seguire dopo i primi tre, indipendentemente dall'istituto di appartenenza;
 - j. il vice sindaco, in caso di dimissioni del sindaco, assumerà la carica di sindaco, senza necessità di nuove elezioni, anche se si dovrà provvedere alla surroga del consigliere dimissionario; in caso di dimissioni del Sindaco e del Vice Sindaco, assumerà la carica di Sindaco, fino alle successive elezioni, il terzo più votato che, di

- conseguenza, cesserà automaticamente dalla carica di assessore, che verrà assunta dal consigliere più votato del suo istituto;
- k. entro il mese di novembre, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, i consiglieri eletti, si riuniranno presso il Palazzo Municipale per la seduta di insediamento e per la proclamazione da parte del Sindaco del Comune degli eletti;
 - l. tutti i consiglieri eletti presteranno formale giuramento con la seguente formula: “Io consigliere del Consiglio Comunale dei ragazzi di Gravina di Catania prometto di dare il massimo impegno per svolgere la mia funzione con lealtà e sincerità”.

TITOLO IV

Norme di funzionamento

Art. 8

Compiti del Sindaco, del Vice Sindaco e degli assessori del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Sindaco eletto, sentite le proposte dei rappresentanti, avrà il compito di affiancare il sindaco della città, nella programmazione delle iniziative rivolte ai giovani.
2. Approvate le proposte all'ordine del giorno del Consiglio comunale dei ragazzi, il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, avrà il compito di sostenerle, affiancando il Sindaco del Comune nell'attuazione delle iniziative proposte.
3. Il Sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi, indossa un tricolore nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzia in tale sua qualità.
4. Chi ha ricoperto la carica di Sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi allo scadere del mandato non è rieleggibile alla medesima carica.

Art. 9

Durata in carica

1. Il Sindaco e il Consiglio Comunale dei Ragazzi durano in carica due anni e comunque svolgono le loro funzioni fino alla elezione successiva.
2. Al termine della scuola secondaria di primo grado, il consigliere del Consiglio dei ragazzi eletto decade automaticamente e subentrerà il candidato più votato del medesimo Istituto.

Art. 10

Sede

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce presso l'aula consiliare del Comune.

Art. 11

Convocazione e sedute

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è convocato dal Presidente del Consiglio comunale del Comune almeno cinque giorni prima della seduta, con avviso contenente l'ordine del giorno, il quale presiede le sedute.
2. Il Presidente del Consiglio comunale del Comune formula l'ordine del giorno, su proposta:
1) del Sindaco del Comune; 2) del Sindaco dei Ragazzi; 3) dei consiglieri del Consiglio comunale dei ragazzi; 4) degli organi scolastici.
3. Le sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi sono pubbliche.
4. La seduta è valida con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiungesse il numero legale, la seduta viene rinviata al giorno successivo alla stessa ora.
5. Per la validità della seduta in seconda convocazione è sufficiente l'intervento di almeno un terzo dei componenti.
6. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti.

TITOLO V

Art. 12

Competenze

1. Rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi, le seguenti materie:
 - a) Politiche ambientali;
 - b) Problematiche giovanili;
 - c) Sport, tempo libero, cultura, giochi;
 - d) Rapporti con l'associazionismo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani, rapporti con le organizzazioni che tutelano i diritti del fanciullo e dell'anziano.

Art. 13

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si applica, in quanto compatibile, il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

